

Cassazione penale, Sez. II, sent. n. 31169 del 20/09/2006.

Inapplicabilità dell'attenuante della speciale tenuità del danno in caso di furto o ricettazione di assegni bancari in bianco.

In caso di furto o ricettazione di moduli di assegni bancari non compilati, al responsabile non è applicabile la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale. Ciò in quanto tali moduli risultano essere privi di alcuna rilevanza economica intrinseca, non potendo peraltro essere oggetto di alcuna transazione commerciale. Pertanto, non essendo ravvisabile in essi alcun valore economico, non è parimenti giustificabile l'applicazione della citata attenuante in quanto il danno cagionato non ha conseguentemente alcuna rilevanza economicamente misurabile. E' chiaro, allora, che quando il reato prende ad oggetto cose prive di rilevanza patrimoniale (come gli assegni in bianco), non trova applicazione l'attenuante in parola. Differentemente potrebbe configurarsi la situazione di furto o ricettazione di assegni bancari già compilati, in quanto, divenendo in tal modo "titoli di credito", essi assumono un valore economicamente apprezzabile anche ai fini della quantificazione del danno causato dal reato.

G. B.